

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-376 del 26/01/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CARROZZERIA FABBRI SRL - SEDE LEGALE E ATTIVITA' IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DELLA FORNACE, N.3 ₆ VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AUA ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3221 DEL 23/10/2015 -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-392 del 26/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **DITTA CARROZZERIA FABBRI SRL** - SEDE LEGALE E ATTIVITA' IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DELLA FORNACE, N.3 – VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AUA ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3221 DEL 23/10/2015 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3221 del 23/10/2015 a favore della Ditta Carrozzeria Fabbri sas per l'attività di riparazione e verniciatura auto sita in Comune di Ravenna, Via della Fornace, n.3;

VISTA l'istanza presentata in data 18/01/2017 e acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 2017/707 – Pratica SinaDoc n. 3102/2017 – dalla Ditta Carrozzeria Fabbri sas con la quale si comunica che, a far data dal 31/12/2016, ha variato la propria denominazione sociale in **Carrozzeria Fabbri srl**, con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, Via della Fornace, n.3, pertanto richiede la voltura dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.3221 del 23/10/2015, **senza variazioni a quanto contenuto nell'AUA stessa**;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

CONSIDERATO che la Ditta Carrozzeria Fabbri srl dichiara di proseguire l'attività di riparazione e verniciatura veicoli, senza modifiche rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Ravenna con l'AUA di cui al provvedimento n. 3221 del 23/10/2015;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere alla variazione della denominazione sociale dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3221 del 23/10/2015, **da Carrozzeria Fabbri sas a Carrozzeria Fabbri srl**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3221 del 23/10/2015 a favore della Ditta **Carrozzeria Fabbri srl** (Codice Fiscale/P.IVA 01304670399), avente sede legale e impianto in Comune di Ravenna, Via della Fornace, n.3, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che:

- **vengono confermate, senza alcuna variazione**, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale – AVG – contenute nell'**Allegato A)** all'AUA già rilasciata e le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui all'**Allegato B)** all'AUA già rilasciata, che vengono comunque riportate anche nel presente atto di voltura;
- ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP del Comune di Ravenna per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera SpA), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA GENERALE

Condizioni

- La Carrozzeria Fabbri srl svolge attività di riparazione e verniciatura veicoli. Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie di lavorazione: carteggiatura, stuccatura, verniciatura, lucidatura.
- Tutte le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti, mediante filtri a tessuti e adsorbimento su carboni attivi.

Prescrizioni:

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e limiti di emissione:

1. **Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;**
2. **Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;**
3. **Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;**
4. Non dovrà essere superato un **consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
5. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006;
6. **Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:**

Polveri totali	3	mg/Nm³
-----------------------	----------	--------------------------

7. **Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:**

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm³
---	-----------	--------------------------

8. **Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:**

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	

Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

10. **L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 6, 7 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;**
11. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4;
12. la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (che viene allegato) dalle pagine numerate, su cui annotare, **con cadenza almeno mensile**, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni;
13. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/2006);
14. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione);
15. **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di**

lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione;

16. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
17. Le emissioni derivanti dagli impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo $\bullet$ 0.1%) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

-i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM	Determinazione delle nebbie oleose

759	
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli

NIOSH 2546	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

DITTA

PROVINCIA DI

COMUNE DI

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO**IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/06**REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. _____
PAGINE _____

RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI

.....

VIA

N.

LOCALITA'

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI

.....

VIA N.

LOCALITA'

.....

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL AL

.....

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITA'		
DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. _____ DI _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Condizioni:

Gli scarichi che si generano dall'attività della Carrozzeria Fabbri srl, sono classificati reflui industriali e recapitano nella pubblica fognatura di Via della Fornace.

Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio degli autoveicoli e dal lavaggio dei pezzi meccanici mediante idropulitrice a caldo/freddo.

Le acque reflue industriali, prima dello scarico nella pubblica fognatura, subiscono un trattamento mediante decantazione e rimozione di grassi e oli all'interno di una vasca monoblocco a più settori dotata, nella sezione finale, di filtro a coalescenza.

Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA SPA effettuerà i prelievi delle acque di scarico, dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria (allegata al presente Allegato B), secondo le proprie procedure interne di campionamento e analisi e in ogni caso, con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

Per la misura quantitativa delle acque scaricate, saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

La Ditta è inoltre tenuta a stipulare con HERA SPA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480/2010.

Prescrizioni:

1. la Ditta deve fornire a ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna - l'attestazione dell'avvenuto collaudo dell'impianto di trattamento installato e la relativa scheda tecnica. La documentazione deve riportare la marca e il modello dell'impianto installato;
2. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna;
3. deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento di cui sopra. I rapporti di prova relativi ai campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di controllo. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: ph, BOD, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali, ferro, piombo.
4. deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e, sullo stesso, non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo;
6. nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve essere data immediata comunicazione alla Provincia, al Comune di Ravenna e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.